

Prot. n° 28777
Data 22.04.16

AI SUAP DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE

e, p.c. ALLE SS.SS.OO. SIAN/PRESAL/SISP
DEI DISTRETTO A/B/C/D

LORO INDIRIZZI PEC

OGGETTO: Procedure operative rilasci autorizzazioni
esercizi di vendita/deposito prodotti fitosanitari
e loro coadiuvanti: Determinazione Regione Lazio
n. 750 del 22.12.2015 (pubblicata sul B.U.R. n. 01
del 05.01.2016).

Come è noto, la Determinazione indicata in oggetto ha apportato sostanziali modifiche alle
previgenti normative in materia.

In particolare, per quanto riguarda il sistema autorizzativo per gli esercizi di vendita/deposito dei
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, ha individuato i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL quali
Autorità Sanitarie Competenti per la specifica materia ed ha indicato le precise linee procedurali, che di
seguito si riportano integralmente.

Punto 1.3: Autorità Competenti

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i, la Regione individua i Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL, quali autorità sanitarie competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie dei
locali adibiti al deposito, commercio e vendita di prodotti fitosanitari *previa visita di idoneità dei locali*
da parte dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione (SIAN, SPRESAL e SISP) e *previo accertamento che*
i soggetti richiedenti siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di tali prodotti
conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012 e s.m.i.

L'avvio delle attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari è subordinato alla ricezione della
SCIA da parte del Comune competente territorialmente.

Punto 1.4 Criteri e modalità per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria e per la presentazione della SCIA conseguente

a. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'Autorizzazione
Sanitaria al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari, alla istituzione, alla gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi,
presenta una domanda ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio.
La domanda presentata *tramite* il Suap del Comune di appartenenza, secondo la modulistica allegata
alle presenti Linee Guida (MOD. A), dovrà essere corredata della documentazione prevista per

ottenere l'Autorizzazione Sanitaria ai sensi del D.P.R. 290/2001.

Tale Autorizzazione dovrà essere dal Titolare allegata alla SCIA che egli dovrà presentare al Comune per l'avvio delle attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari, avvio che potrà avvenire solo dopo che la SCIA sia stata regolarmente protocollata.

Sarà cura degli uffici comunali del SUAP inviare alle ASL competenti per territorio dei richiedenti, una comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della SCIA attestante l'avvio dell'attività.

b. Il richiedente prepone a ciascun locale di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti un institore o una persona maggiorenne, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n 150/2012 e s.m.i.

c. La domanda di Autorizzazione Sanitaria presentata tramite il Suap del Comune di appartenenza, dovrà riportare:

- ✓ nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società;
- ✓ sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
- ✓ estremi del certificato di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n 150/2012 e s.m.i., dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.

d. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel **MOD. A.**

e. Con il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.

f. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i., salvo che presso di essi non si effettuino vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.

g. Le aziende, di cui al comma d. interessate notificano all'autorità sanitaria individuata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.

h. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, previa visita di idoneità dei locali destinati alla vendita effettuata dagli uffici ASL competenti territorialmente (SIAN, SPRESAL e SISP) e, previo accertamento che il titolare dell'impresa o incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n 150/2012 e s.m.i., *rilascia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda pervenuta dal SUAP del Comune*, l'autorizzazione sanitaria che dovrà essere conforme a quanto indicato nell'art. 22 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i (MOD. B).

i. L'autorizzazione deve contenere:

- ✓ nome e cognome del titolare se si tratta di ditta individuale, o del legale rappresentante dell'impresa richiedente, con denominazione sociale se si tratta di società, sede legale, sede dell'impresa;
- ✓ indicazione di ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita e delle rispettive sedi per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
- ✓ nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione conseguito ai



sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n 150/2012 e s.m.i., del titolare oppure dell'istitutore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita;

- ✓ eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei locali e delle relative attrezzature;
- ✓ In caso di variazione dell'istitutore o del procuratore o di chi è preposto dal titolare alla vendita (art. 22 D.P.R. 290/2001) dovrà esserne fatta debita comunicazione alla ASL che ha rilasciato l'Autorizzazione Sanitaria, allegando per il nuovo soggetto il certificato di abilitazione alla vendita, e la ASL provvederà ad aggiornare l'Autorizzazione Sanitaria;

l. Il titolare in possesso dell'autorizzazione di cui sopra attiverà le procedure indicate nella normativa relativa alla SCIA allegando copia dell'autorizzazione medesima.

Per quanto riguarda il MOD. A di cui al precedente punto d, si precisa che quello corretto da utilizzarsi è stato indicato dalla Direzione Regionale competente con propria nota del 01.04.16, prot. n. 171374, acclusa in copia (il modello pubblicato sul BUR contiene un refuso tipografico).

Si tenga presente che lo stesso, debitamente compilato in ogni sua voce dal richiedente e corredato di tutta la documentazione ivi riportata, deve essere inoltrato dai SUAP al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Frosinone **entro 15 giorni dal ricevimento**, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: **prevenzione@pec.aslfrosinone.it**.

Per quanto attiene i diritti sanitari in favore della ASL Frosinone, si precisa altresì che i versamenti (le cui ricevute devono essere allegate al succitato MOD. A) vanno eseguiti presso uno Sportello RECUP aziendale per un importo proporzionale alle dimensioni dell'area dell'esercizio effettivamente destinata al commercio/deposito dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (**Codice AM21.13** – euro 63,01 – per locali fino a 50 mq - eventualmente integrato con il **Codice AM 21.14** – euro 12,60 per ogni 25 mq in più e frazioni ulteriori).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Resp. SIAN
Dott. Claudio Di Russo

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Giancarlo Pizzutelli